

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE "L'ARCOBALENO DI ELIGIO"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PATERNOPOLI AV VIA CARMINE
MODESTINO 91

Numero REA: AV - 165925

Codice fiscale: 02549960645

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2008 - Statuto completo;Protocollo del 05-02-2009 - Modifica;Protocollo del 07-03-2014 - Modifica;	2
---	---

	Le spese per la costituzione poste a carico della società	
	sono dell'importo globale, approssimativo di euro mille/00	
	euro	
	1.000,00) .	
	Quest'atto è stato da me letto, insieme all'allegato, ai	
	costituiti, i quali lo hanno approvato dichiarandolo conforme	
	alla loro volontà.	
	Dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli, occupa	
	quattro pagine intere e parte della quinta e viene	
	sottoscritto alle ore ventuno.	
	Firmato: Antonio PETRUZZO, Melina Marena, Andrea FORGIONE,	
	Alevidio ZOENA, BARBIERI Michele, Cristina BARBIERI, TROISI	
	Angelina, RESTAINO Lucia, Gilda SIMEONE, STORTI Salvatore,	
	Antonio Romano, Angelo Gorruso notaio segue sigillo.	
	ALLEGATO "A" al n. 17670 di racc.	
	STATUTO della società	
	COOPERATIVA SOCIALE "L'ARCOBALENO di ELIGIO" (TIPO B)	
	Articolo 1 - Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa retta dalle norme	
	dettate dal codice civile in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili, con la	
	denominazione:	
	COOPERATIVA SOCIALE "L'ARCOBALENO di ELIGIO"	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti	
	previsti dall'art. 2519 c.c. in materia di numero e qualità	

	di soci cooperatori o di importo dell'attivo dello stato	
	patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio	
	convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in	
	tema di società per azioni, in quanto compatibile.	
	La società è retta dai principi della mutualità, possiede i	
	requisiti per essere qualificata cooperativa sociale ai sensi	
	dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e	
	successive modificazioni ed integrazioni, organizzazione di	
	volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266,	
	organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del	
	D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nonchè associazione di	
	promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n.	
	383.	
	In aderenza all'art. 3, comma 1, della citata legge 8	
	novembre 1991 n. 381, la società possiede ed osserva,	
	inoltre, i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del	
	D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ratificato dalla	
	legge 2 aprile 1951 n. 302 e successive modificazioni.	
	Articolo 2 - Sede	
	La società ha sede legale in Paternopoli (AV) Via San	
	Francesco n. 5, all'indirizzo risultante dalla apposita	
	iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi	
	dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice	
	civile.	
	Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso	

	Comune, l'istituzione, la soppressione e la modificazione	
	dell'ubicazione di eventuali sedi secondarie, uffici di	
	rappresentanza, sedi operative ed amministrative, uffici	
	contabili o amministrativi, agenzie, filiali, rappresentanze,	
	succursali, anche all'estero (pur operando la società nel	
	Mezzogiorno d'Italia) sono di competenza dell'organo	
	amministrativo, che provvederà a depositare al Registro delle	
	Imprese apposita dichiarazione.	
	Articolo 3 - Durata	
	La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2057, e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	Articolo 4 - Oggetto	
	La società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma	
	seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto	
	della prevalenza della mutualità stessa di cui agli artt.	
	2512 e ss. c.c., si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale delle persone sviluppando tra esse	
	lo spirito solidaristico e mutualistico attraverso lo	
	svolgimento di attività (agricole, industriali, commerciali o	
	di servizi e così via) finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni	
	fisiche, psichiche, sociali, come previsto dagli artt. 1,	
	comma 1, lett. b), e 4 della citata legge 8 novembre 1991 n.	

	381.	
	Peraltro, la società ha anche lo scopo di ottenere tramite la	
	gestione in forma associata continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori.	
	In particolare, la società intende operare nel settore del	
	disadattamento e dell'emarginazione e considera come suoi	
	potenziali settori di intervento tutti i campi in cui sia	
	possibile combattere l'intolleranza, la violenza, la censura,	
	l'ingiustizia, la discriminazione, il razzismo,	
	l'emarginazione, l'alienazione, la solitudine, allo scopo di	
	diffondere il sentimento della solidarietà, l'affermazione	
	del principio di eguaglianza e la tutela dei diritti	
	fondamentali della persona umana.	
	In tale prospettiva, si propone di svolgere un'azione	
	concreta volta al recupero ed il reinserimento sociale di	
	soggetti tossicodipendenti o per altro verso dipendenti (a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo: alcool, gioco	
	d'azzardo, ecc.), mediante la gestione di servizi	
	socio-sanitari, riabilitativi, di accoglienza, animazione ed	
	assistenza, di comunità e convivenza, al fine di assicurare	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed un	
	adeguato sostegno in favore di soggetti dediti all'uso	
	personale non terapeutico di sostanze stupefacenti e	
	psicotrope nelle diverse fasi della disintossicazione,	

	recupero e reinserimento sociale.	
	In particolare la società ha per specifico oggetto la	
	fornitura, in favore degli enti Pubblici e privati, su	
	programmi di intervento e/o progetti locali, nazionali,	
	promossi dall'Unione Europea o altri Organismi Internazionali	
	di cui sopra, con la loro corresponsabilità e collaborazione	
	attiva, di servizi di assistenza e riduzione della	
	marginalità sociale, tutela, aiuto, orientamento ed	
	integrazione e tutoraggio a minori, rieducazione ed	
	assistenza in favore di soggetti tossicodipendenti ed	
	alcoolisti, servizi infermieristici, terapeutici, educativi e	
	ricreativi, di assistenza in favore di anziani, portatori di	
	handicap fisici o psichici, anche in collaborazione di	
	famiglie e strutture pubbliche o private, strutture di	
	accoglienza sia diurna che notturna residenziali,	
	semiresidenziali e case famiglia.	
	Peraltro, la società ha anche lo scopo di ottenere tramite la	
	gestione in forma associata continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori.	
	A scopo esemplificativo e non tassativo, la società si	
	propone di:	
	a) offrire tramite i propri soci, in possesso di adeguati	
	requisiti professionali, prestazioni infermieristiche,	
	terapeutiche e riabilitative, la gestione economica, la	

	responsabilità educativa e terapeutica (quando ciò	
	necessita), di comunità alloggio o gruppi appartamento o	
	servizi similari, per minori, ex degenti di ospedale	
	psichiatrico, ex carcerati, tossicodipendenti, anziani e	
	quant'altri che per motivi di salute vengano a trovarsi in	
	condizioni tali da richiedere l'intervento qualificato dei	
	soci;	
	b) offrire tramite i propri soci in possesso di adeguati	
	requisiti professionali, interventi specifici di consulenza	
	con la possibilità di gestione di alcuni servizi specifici	
	all'interno degli istituti per minori, per handicappati, per	
	soggetti diversamente abili, negli ospedali, nelle scuole,	
	nelle carceri;	
	c) gestire uno o più centri di rieducazione motoria per	
	l'inserimento scolastico, per svolgimento dell'attività di	
	assistenza, trasporto, ed accompagnamento per emodializzati,	
	e per il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti	
	da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da	
	qualunque causa;	
	d) svolgere qualsiasi attività per l'assistenza,	
	l'integrazione sociale e per la tutela e l'attuazione dei	
	diritti previsti dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104 e	
	successive modificazioni ed integrazioni;	
	e) gestire servizi socio-assistenziali in favore degli	
	anziani al fine di favorire il reinserimento, il mantenimento	

	e l'integrazione sociale;	
	f) gestire appositi alloggi o case albergo per gli anziani	
	adeguando le relative strutture alle norme di legge vigenti	
	in materia;	
	g) offrire tramite i propri soci, assistenza a domicilio agli	
	anziani, in collaborazione con enti Pubblici o privati, o	
	consorzi tra essi;	
	h) svolgere qualsiasi attività di assistenza, integrazione	
	sociale degli anziani di cui alla legge regionale 18 ottobre	
	1989 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	i) promuovere interventi per l'età adolescenziale giovanile,	
	creando forme di aggregazione extrascolastiche per l'area	
	ragazzi e minori in genere in conformità alla vigente	
	normativa nazionale e regionale in merito;	
	l) concorrere alla finalizzazione ed attuazione di progetti	
	regionali, nazionali e comunitari di prevenzione ed	
	intervento per il recupero ed il reinserimento sociale di	
	tossicodipendenti, minori a rischio, anziani, handicappati,	
	soggetti diversamente abili, predisponendo studi, ricerche e	
	progettazioni;	
	m) gestire e promuovere organizzazioni di volontariato, come	
	espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per	
	il conseguimento di finalità sociali, prive di finalità	
	lucrative e caratterizzate dalla gratuità delle prestazioni	
	fornite dagli aderenti;	

	n) offrire - anche tramite i propri soci - interventi nel	
	settore del tempo libero, soprattutto per i giovani, con	
	attività di animazione nei quartieri, in alberghi, nonché con	
	gestioni di centri sociali, laboratori artistici, artigianali	
	e culturali, anche in collaborazione con Enti Pubblici,	
	privati o consorzi tra essi ed in regime convenzionato;	
	o) offrire tramite i propri soci interventi nel campo del	
	turismo per giovani ed anziani per la gestione di soggiorni,	
	campeggi, maneggi, casali o ritrovi di montagna, contribuendo	
	anche con Enti Pubblici o consorzi tra essi, ed anche	
	mediante la stipulazione di convenzioni o in appalto o	
	concessione o project financing;	
	p) favorire la formazione professionale dei soci e non soci	
	mediante la frequenza a corsi organizzati da Enti pubblici o	
	privati, tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi	
	ed informativi, allo scopo di elevare le prestazioni che	
	tutti i soci svolgono;	
	q) svolgere attività di segretariato sociale in genere, dando	
	e ricevendo informazioni ed assistenza a tossicodipendenti,	
	ragazze madri, minori a rischio, pensionati, favorire il	
	reinserimento di emigrati nella vita sociale o l'inserimento	
	di immigrati ed extracomunitari, ecc.;	
	r) fornire assistenza ai consultori familiari e centri	
	specializzati per l'assistenza a drogati ed alcoolizzati;	
	s) svolgere, organizzare e gestire servizi per il disbrigo di	

	pratiche pensionistiche e di invalidità;	
	t) gestire centri di rilevazione per lo studio di problemi	
	connessi al recupero ed alla conoscenza delle risorse del	
	territorio, elaborare piani di intervento, promuovere e	
	fornire la propria collaborazione attraverso gli associati	
	per lo svolgimento di indagini, inchieste, ricerche utili a	
	tale scopo ed in particolare promuovere ricerche su	
	specifiche fasce o zone a rischio;	
	u) collaborare a studi e ricerche tecniche per un miglior	
	svolgimento dei servizi sociali, assumendo la responsabilità	
	dei tirocinanti attraverso contatti periodici con scuole e	
	servizi sociali;	
	v) gestire servizi di centralino, portierato notturno e	
	diurno e di custodia;	
	z) svolgere corsi di formazione.	
	La società cooperativa, disponendo di professionalità e	
	preparazione tecnica idonee al raggiungimento di tale scopo,	
	si propone come soggetto in grado di organizzare all'interno	
	di strutture pubbliche e private la conservazione, ricerca e	
	divulgazione della cultura attraverso manifestazioni di vario	
	genere, ma soprattutto di tipo medico volte alla prevenzione,	
	diffusione e recupero di malattie di carattere sociale.	
	Per il conseguimento dei suoi fini la società potrà	
	esercitare anche le seguenti attività:	
	= organizzazione e gestione, sia direttamente che mediante	

	affidamento a terzi, di esercizi pubblici per la ristorazione	
	e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quali,	
	in via esemplificativa e non esaustiva, locali e centri	
	attrezzati o complessi polifunzionali, ristoranti, trattorie,	
	pizzerie, tavole calde, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie,	
	enoteche, birrerie, bar, strutture destinate alla ricettività	
	turistica (bed and breakfast, ostelli ed affittacamere),	
	impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport ed il	
	tempo libero in genere, complessi turistico-alberghieri,	
	agriturismi, parchi di divertimento e punti di ristoro,	
	locali aperti al pubblico e simili;	
	= realizzazione, organizzazione e gestione - siano essi di	
	proprietà della società o di terzi acquisiti in godimento -	
	di parchi ed aree verdi attrezzate per consentire l'accesso	
	agli stessi a vasti strati di amanti della natura, del verde,	
	del tempo libero, impianti polivalenti per la cultura, lo	
	svago e lo sport, strutture ricreative per il tempo libero a	
	carattere collettivo complementari alle attività turistiche,	
	quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piscine,	
	spazi attrezzati per il tiro con l'arco, piste ciclabili,	
	maneggi, percorsi pedonali attrezzati, sale/laboratori	
	attrezzati per particolari attività per il tempo libero su	
	temi specifici e coerenti con il territorio, campi da tennis,	
	da calcetto, da basket/pallavolo e bocce, palestre, saune,	
	centri termali e, in genere, attrezzature e/o impianti per il	

		tempo libero e per lo sport non agonistico, parchi di
		divertimento e piccoli punti di ristoro;
		= somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche
		alcoliche di qualunque gradazione, nonchè il commercio,
		all'ingrosso e/o al dettaglio, di generi alimentari tra cui
		la vendita di cibi, di bevande, di generi di pasticceria e di
		ogni altro prodotto affine o comunque complementare, di
		fornitura di pasti preparati, anche tramite organizzazione di
		servizi di mensa, di catering e di banqueting, di
		somministrazione e di fornitura dei suddetti prodotti ad Enti
		ed Amministrazioni Pubbliche, anche in regime convenzionato
		ed anche concorrendo a gare per appalti o concessioni;
		= intrattenimento ed organizzazione di spettacoli musicali
		dal vivo e non dal vivo, rievocazioni storiche,
		rappresentazioni teatrali, manifestazioni artistiche e di
		moda, concerti, meetings, karaoke, nei locali sopra elencati,
		all'aperto ed in genere in locali pubblici e/o privati aperti
		al pubblico, di animazione per feste private o pubbliche e di
		organizzazione di convegni, parties, servizio hostess,
		avvalendosi anche di esperti animatori ed operatori dello
		spettacolo;
		= organizzazione di convegni, fiere, congressi, cerimonie,
		manifestazioni a carattere turistico, culturale, promuovere
		itinerari turistici, eno-gastronomici e comunque legati alla
		promozione di prodotti tipici, con possibilità di svolgere

	tutte le attività accessorie, connesse e complementari;	
	= commercio dei prodotti realizzati mediante le attività di	
	laboratorio artigianale ed artistico;	
	= servizi di vigilanza e guardiana; servizi ludici, sociali	
	e sportivi; servizi domiciliari e di assistenza; gestione di	
	spazi pubblicitari, volantinaggio e servizi pubblicitari,	
	servizi di affissione o altri servizi a carattere	
	pubblicitario; gestione e manutenzione di spazi pubblici e/o	
	privati; la gestione e la manutenzione del demanio pubblico	
	la gestione e la manutenzione di beni architettonici anche di	
	interesse storico sia pubblici che privati; la gestione di	
	recuperi storici ed artistici con interventi di restauro, la	
	gestione di mense sia presso enti pubblici che privati;	
	gestione e manutenzione di verde pubblico e privato; gestione	
	di discoteche e sale convegni; ristrutturazione, manutenzione	
	e restauro di edifici civili ed industriali;	
	= esecuzione di lavori di restauro e manutenzione di	
	superfici decorate di beni architettonici, di beni mobili,	
	archivistici e librari di interesse storico, artistico ed	
	archeologico, la posa in opera di pavimenti, di rivestimenti	
	interni ed esterni, di manufatti in muratura, l'attività di	
	intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura,	
	plafonatura, stucchi e decorazioni, la posa in opera di	
	manufatti lignei, plastici, metallici e vetrosi,	
	impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici,	

	l'installazione di barriere antincendio ed antirumore;	
	= esecuzione di lavori di sistemazione agraria e forestale,	
	di verde pubblico, privato e relativo arredo urbano;	
	= prestazione di servizi di pulizia e manutenzione di	
	fabbricati sia pubblici che privati, sia per l'esterno che	
	per gli ambienti interni, nonché l'esecuzione dell'attività	
	di giardinaggio sia per Enti pubblici che privati,	
	l'esecuzione di lavori di disboscamento, di taglio dei	
	boschi, di pulizia del territorio, di costruzione e di	
	manutenzione di fognature, l'installazione e la manutenzione	
	di impianti elettrici, termici ed idrici, l'autotrasporto di	
	persone, di beni e di materie prime anche per conto terzi,	
	l'esecuzione di lavori e manutenzioni cimiteriali ed in aree	
	cimiteriali, la prestazione di servizi di vigilanza urbana e	
	montana, con funzione anche antincendio, nonché l'attività di	
	raccolta differenziata dei rifiuti.	
	Per le attività rientranti nel D.P.R. n. 602 del 30 aprile	
	1970, ove applicabile, la Cooperativa applicherà i minimali	
	convenzionali per i soci previsti dalla legge.	
	Il tutto anche per conto di pubbliche amministrazioni, in	
	appalto, concessione o project financing e nell'osservanza	
	delle norme dettate dalla legge e sotto la condizione del	
	rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme,	
	dell'iscrizione in speciali albi ovvero al conseguimento di	
	speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio	

	delle attività riservate ai sensi della attuale o futura	
	normativa.	
	Perizie e consulenze tecniche. Lo sviluppo, la realizzazione,	
	la prestazione, la distribuzione e la manutenzione di servizi	
	via internet e altri mezzi informatici e di	
	telecomunicazione, per i settori dell'informatica, di	
	internet, delle telecomunicazioni, della televisione, della	
	radio e della multimedialità in genere; gestione di sistemi	
	di telecomunicazioni in genere compreso sistemi radiomobili	
	cellulari, servizi di telefonia video e vocale, nonchè per la	
	trasmissione di dati, vocali e video; la realizzazione,	
	sviluppo e diffusione, attraverso reti telematiche, di	
	contenuti editoriali e multimediali di tipo tecnico,	
	commerciale, educativo, culturale e di intrattenimento; la	
	gestione di spazi pubblicitari su siti internet;	
	certificazione dei documenti informatici e firma digitale;	
	servizi di call-center anche per conto terzi; la prestazione	
	di servizi di carattere organizzativo e tecnico relativamente	
	all'attività di cui sopra, incluso ricerche di mercato, di	
	marketing, di produzione e studi di pubblicità il tutto,	
	comunque, se ed in quanto consentito dalla legge e	
	nell'osservanza delle modalità previste dalla vigente	
	disciplina in materia.	
	La cooperativa potrà proporre, istruire e realizzare pratiche	
	sperimentali ed innovative di sviluppo sostenibile ed	

	inclusione sociale delle fasce deboli: fattorie sociali,	
	fattorie didattiche, case famiglia, centri per anziani,	
	centri di riabilitazione, centri per diversamente abili, ecc.	
	La cooperativa potrà svolgere attività di gestione e	
	realizzazione di progetti ed iniziative di cooperazione,	
	pace, solidarietà ed accoglienza, progettazione e	
	realizzazione di progetti di cooperazione internazionale nei	
	paesi del sud del mondo.	
	La cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, e comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle	
	associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in	
	materia, e degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	Le adesioni agli organismi ed enti di tutela e rappresentanza	
	del movimento cooperativistico saranno deliberate	
	dall'assemblea dei soci.	
	La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di	
	previdenza e risparmio dei soci istituendo una sezione di	
	attività disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente a fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	

	All'uopo, la cooperativa potrà acquisire dai soci	
	finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza	
	obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti,	
	con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta	
	di risparmio tra il pubblico.	
	Il tutto nell'osservanza delle norme dettate dalla legge	
	nelle rispettive materie di intervento e sotto la condizione	
	del rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle	
	norme, dell'iscrizione in speciali albi ovvero al	
	conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste	
	per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della	
	attuale o futura normativa.	
	La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	potrà:	
	- chiedere ed avvalersi dei contributi, provvidenze e	
	finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al	
	momento della richiesta e concessi e/o erogati sotto	
	qualsiasi forma dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle	
	Regioni e da ogni altro Ente o persona giuridica o privato,	
	con particolare riferimento agli incentivi all'autoimpiego ed	
	all'autoimprenditorialità di cui all'art. 11 del D.Lgs. 21	
	aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	- ricorrere ai finanziamenti concessi dagli Istituti di	
	credito indipendentemente dal contributo dello Stato, delle	
	Regioni e di altro ente o persona giuridica;	

	- partecipare a gare d'appalto o a licitazioni private presso	
	Amministrazioni Statali, Regioni, Province, Comuni, presso	
	qualsiasi Ente Pubblico nonchè sottoscrivere convenzioni	
	(art. 5 della citata legge 8 novembre 1991 n. 381) e/o	
	assumere lavori e prestazioni di servizi da privati o da	
	associazioni o società, al fine di eseguirli direttamente o	
	di farli eseguire da altre società, ove ammesso;	
	- istituire e gestire uffici centrali e periferici,	
	stipulare atti di acquisto e/o locazione, anche per le	
	attrezzature ed i mezzi di trasporto occorrenti, effettuando	
	in proposito tutte le operazioni creditizie e finanziarie;	
	- affidare, sotto forma di convenzione o contratti di	
	servizi, alcune attività ad organismi, società o	
	professionisti, anche convenzionati;	
	- programmare e stabilire modi, tempi e luoghi di impiego	
	delle prestazioni lavorative dovute ai soci e determinarne i	
	compensi;	
	- assumere interessenze e/o partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma in imprese con scopi analoghi, affini, complementari o	
	funzionali ai propri, costituire o partecipare ad altre	
	società, enti o consorzi al fine di meglio perseguire	
	l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico, e comunque non	
	quale attività prevalente ed escluso tassativamente il	
	collocamento di partecipazioni; consociarsi ad altre	
	cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una	

	delle associazioni di rappresentanza riconosciute del	
	movimento cooperativo;	
	- svolgere l'attività di collaborazione in genere, di	
	associazione in partecipazione e di colleganza giuridica o	
	economica con imprese e/o professionisti e/o Enti operanti	
	nei settori sopra menzionati o affini, anche mediante la	
	partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese, a	
	consorzi, a società e/o attraverso lo sviluppo di progetti	
	comuni e la partecipazione a project financing;	
	- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e, comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa la	
	compravendita di beni immobili di qualunque destinazione	
	d'uso e l'acquisizione di beni attraverso noleggio e/o	
	leasing, l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di	
	cambiali, l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e	
	la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore	
	di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonchè a	
	favore di altre cooperative. Sono espressamente escluse le	
	attività vietate o comunque riservate ai sensi della attuale	
	e futura normativa.	
	Al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e	
	la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa, ai	

	sensi dell'art. 4 della legge 59/92, può costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale. La cooperativa può, inoltre, ai	
	sensi dell'art. 5 della citata legge 59/92, predisporre piani	
	di programmazione pluriennale finalizzati allo sviluppo e	
	all'ammodernamento aziendale.	
	La società si propone inoltre di diffondere i principi della	
	cooperazione e della mutualità, rafforzare nei rapporti tra i	
	soci e tra questi e gli altri lavoratori i principi del mutuo	
	aiuto ed i legami di solidarietà.	
	La società potrà svolgere la sua attività anche con soggetti	
	non soci, nel rispetto dei criteri di mutualità prevalente di	
	cui agli artt. 2512 ss. c.c.	
	La società potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti	
	finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire	
	solo ad investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi	
	di cui al successivo art. 13 dello statuto, cui riportare	
	privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del	
	capitale nel rispetto dell'art. 2514 c.c.	
	La società intende operare nell'ambito delle norme generali	
	sulla cooperazione e dei principi di mutualità previsti dalle	
	leggi dello Stato in materia.	
	Articolo 5 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere	
	inferiore al minimo di legge.	

	Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici tutti i soci hanno	
	eguali diritti e doveri e deve essere rispettato il principio	
	di parità di trattamento.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori persone fisiche,	
	associazioni non riconosciute e persone giuridiche che	
	abbiano la piena capacità d'agire, salva autorizzazione	
	dell'Autorità Giudiziaria ove prevista dalla legge, e che,	
	coerentemente con lo scopo mutualistico e con l'attività	
	svolta dalla cooperativa, siano in possesso dei requisiti	
	specifici richiesti per poter partecipare e collaborare alla	
	realizzazione degli scopi sociali.	
	In particolare, possono essere soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soggetti che, per la loro effettiva capacità al lavoro,	
	attitudine e specializzazione, vogliano partecipare ai lavori	
	della cooperativa e svolgere direttamente la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
	siano in possesso o della preparazione teorica e/o pratica,	
	della capacità ed esperienza professionale, ovvero della	
	spiccata attitudine allo svolgimento di certe attività e/o	
	mansioni, anche e soprattutto in funzione del loro avviamento	
	al lavoro.	
	Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo-un	
	ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata	

	o autonoma o in qualsiasi altra forma, attraverso il quale	
	contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma	
	derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale	
	e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti	
	dalla legge, nonchè, in quanto compatibili con la posizione	
	del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra	
	fonte.	
	Il tutto nell'osservanza delle disposizioni dettate dalla	
	legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed	
	integrazioni;	
	b) persone svantaggiate, così come definite dell'art. 4 della	
	citata legge n. 381/91;	
	c) soci volontari, che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente a fini di solidarietà ai sensi	
	e per gli effetti della citata legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	d) soci fruitori, altrimenti definiti utenti, il cui numero è	
	stabilito dall'organo amministrativo. I soci fruitori non	
	hanno diritto di voto e non è ammesso che essi ricoprano	
	alcuna carica all'interno della società, ma è loro permesso	
	di assistere all'Assemblea dei soci;	
	e) soci onorari.	
	Ai sensi dell'art. 2527, comma 2, c.c., non possono in nessun	
	caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della cooperativa.	

	Possono inoltre essere ammessi come soci, nei limiti ammessi	
	dalla legge, anche, tecnici, consulenti e/o collaboratori	
	aventi una specifica caratterizzazione professionale per il	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Sono ammessi i soci in prova in virtù del loro interesse alla	
	formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, ai sensi	
	e per gli effetti dell'art. 2527 c.c., in grado comunque di	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero	
	dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale	
	categoria speciale, nei limiti di legge, sarà fissata	
	dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione. Il	
	socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto	
	soltanto nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	esercitare il diritto di recesso in qualunque momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale tanto al rapporto mutualistico, allo spirare	

	del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del	
	socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle	
	individuare dal successivo patto sociale:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standards produttivi, come	
	fissati in via preventiva dall'organo amministrativo per	
	ciascuna attività;	
	d) mancata partecipazione all'assemblea dei soci per tre	
	volte consecutive senza giustificato motivo, da comprovarsi	
	entro la data fissata per l'adunanza.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del detto periodo, il socio appartenente	
	alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti spettanti ai	
	soci cooperatori. Il passaggio alla categoria ordinaria di	
	socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e	
	annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	

	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	previste per i soci cooperatori.	
	Sono ammessi anche i soci sovventori, ai sensi dell'art. 4	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni	
	ed integrazioni. I conferimenti dei soci sovventori possono	
	avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono	
	rappresentate da quote nominative. Salvo che sia diversamente	
	disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione	
	dei titoli, le quote dei sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite solamente previo gradimento	
	dell'organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del	
	socio acquirente indicato dal socio che intende trasferire i	
	titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	

	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella	
	delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori - e	
	ai possessori di strumenti finanziari ove presenti - sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in	

	proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i	
	compiti che vengono attribuiti dall'organo amministrativo ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori	
	spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in	
	sede di emissione delle quote.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni in	
	materia di requisiti di ammissione e cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R	
	indirizzata al Presidente o all'amministratore unico	
	specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e	
	residenza, cittadinanza, ovvero - se persona giuridica -	
	denominazione sociale, sede e codice fiscale, nonché i dati	
	identificativi del rappresentante legale;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta o i	
	requisiti professionali e tecnici e le eventuali precedenti	
	esperienze lavorative;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti	

	fissati dalla normativa vigente;	
	d) le motivazioni di adesione, in aderenza agli scopi sociali.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo	
	amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso,	
	in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'art.	
	2528 c.c.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A/R,	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la	
	delibera diventerà inefficace.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con	
	il pagamento della quota, che comportano l'accettazione	
	incondizionata dello statuto.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli	
	amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di	
	ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita	
	annualmente dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo;	

	b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se	
	deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o	
	dall'organo amministrativo;	
	c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa	
	sociale a secondo della necessità della stessa.	
	La raccolta di fondi e di risparmio tra i soci non è	
	consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel	
	libro soci da meno di tre mesi e deve rispettare, qualora ne	
	esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali	
	stabiliti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 1	
	settembre 1993 n. 385, con deliberazione del Comitato	
	interministeriale per il Credito ed il Risparmio e	
	disciplinati dalle istruzioni applicative della Banca	
	d'Italia.	
	Articolo 6	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in	
	natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto	
	dal quarto comma dell'art. 2464 c.c. Le quote corrispondenti	
	a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere	
	integralmente liberate al momento della sottoscrizione.	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora	
	dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi	
	al venir meno di tale pluralità.	
	Articolo 7	
	La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per	

	esclusione.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 c.c., il recesso è	
	ammesso quando il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi	
	di cui all'art. 2532 c.c.	
	Articolo 8	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 c.c., può	
	dall'organo amministrativo con deliberazione motivata essere	
	escluso il socio che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) in qualunque modo arrechi gravi danni economici alla	
	cooperativa;	
	c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto e	
	nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	d) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	e) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o	
	di qualsiasi altro pagamento.	

	Il socio moroso, ai sensi dell'art. 2531 c.c., deve essere	
	invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola	
	con i versamenti. Trascorsi due (2) mesi dall'invito senza	
	che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria	
	posizione, lo stesso sarà escluso dalla società. In ogni	
	caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella	
	misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito	
	regolamento.	
	Articolo 9	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per	
	l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno	
	diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme	
	versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio	
	dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione	
	del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi	
	alla liquidazione.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono	
	avvenuti verso la società per il pagamento dei conferimenti	
	non versati e, ai sensi dell'art. 2536 c.c., nei limiti della	
	somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	Articolo 10 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti	
	dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione, con le quote sociali eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari	
	di soci defunti a norma dell'articolo precedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle	
	tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo	
	destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;	
	d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o in previsione di oneri futuri e da	
	eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in	
	conformità a norma di legge;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al	
	fine di essere impiegata per gli scopi sociali;	
	f) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	g) da qualunque altro bene, mobile o immobile, dovesse essere	
	o divenire a qualunque titolo di proprietà della società.	

	Per le obbligazioni sociali risponde unicamente la società	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte, senza alcuna loro responsabilità	
	sussidiaria.	
	E' fatto divieto di distribuire il patrimonio e le riserve	
	tra i soci, sia durante la vita della società che al suo	
	scioglimento; alle stesse vengono pertanto riconosciute le	
	condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.	
	904 e sue successive modificazioni ed integrazioni.	
	Articolo 11	
	Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a	
	pegno o vincolo e non essere cedute nemmeno ad altri soci con	
	effetto verso la società se la cessione non è autorizzata	
	dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530, comma 1,	
	c.c., salvo in questo caso il diritto di recesso del socio,	
	da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni	
	dall'ingresso nella società cooperativa.	
	Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte le	
	proprie quote a terzi dovrà darne comunicazione, specificando	
	il prezzo di cessione e le condizioni di pagamento, a mezzo	
	lettera raccomandata all'organo amministrativo, ed in tal	
	caso troveranno applicazione le disposizioni dettate	
	dall'art. 2530 c.c.	
	Le somme versate per tassa di ammissione non sono in nessun	
	caso rimborsabili.	

	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	Articolo 12	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plus-valore	
	potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo	
	amministrativo.	
	Articolo 13 - Esercizio sociale e bilancio, utili	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e	
	alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della	
	relazione degli amministratori di cui al primo comma	
	dell'art. 2428 c.c., indicando specificatamente nella stessa	
	i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari,	
	in conformità con il carattere cooperativo della società,	
	nonchè evidenziando nella nota integrativa, ai sensi degli	
	artt. 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza	
	mutualistica.	
	Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del	
	collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i	

	ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della	
	proporzione della quantità e qualità degli scambi e	
	prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate	
	in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi	
	dell'art. 2545 sexies c.c., il tutto commisurato alle	
	giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni	
	attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e	
	con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.	
	L'eccedenza attiva del bilancio (utili netti annuali) sarà	
	ripartita:	
	a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva	
	legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della società, sia all'atto del suo	
	scioglimento. Qualora norme successive dovessero prevedere	
	destinazioni maggiori o minori al fondo di riserva legale, il	
	presente statuto deve ritenersi sin da ora modificato ope	
	legis in senso conforme;	
	b) una quota dei detti utili netti annuali, di importo non	
	inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi	
	vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti	
	dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, e comunque nella misura e	
	con le modalità previste dalla legge;	
	c) a fini mutualistici, nella misura che verrà stabilita	

	dall'assemblea che approva il bilancio;	
	d) con i dividendi che restano, e comunque per una	
	percentuale non superiore a quella prevista da norme	
	inderogabili attuali o future, sarà retribuito il capitale	
	sociale versato, assegnando ai soci cooperatori un dividendo	
	ragguagliato al capitale effettivamente versato,	
	inderogabilmente non superiore alla percentuale ammessa	
	dall'art. 2514, comma 1, lett. a), c.c. e dalle ulteriori	
	disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di	
	esistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari.	
	Allo stato, è fatto divieto di distribuire ai soci dividendi	
	in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato.	
	L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci	
	a norma del precedente punto siano trattenuti dalla società	
	ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote ovvero	
	potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti	
	finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai	
	soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili	
	e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'art. 2514 c.c.	
	Gli utili non assegnati come sopra, ai sensi dell'art. 2545	
	quater c.c. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545	
	quinquies c.c., nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio, verranno destinati	

	alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	La parte dei residui attivi non destinata a fondi	
	mutualistici, non destinata a riserva straordinaria e non	
	distribuita ai soci, deve essere destinata ai fini	
	mutualistici e cioè alla copertura di spese per la	
	realizzazione di scopi di previdenza o mutualità,	
	cooperazione ed istruzione cooperativa, prescelti	
	dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con	
	eventuale apposito regolamento interno.	
	Ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. c), c.c., le riserve	
	di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della società sia al suo scioglimento, salve	
	le eccezioni ammesse dalla legge.	
	Ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. b), c.c., è fatto	
	divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	Gli eventuali ristorni sono ripartiti tra i soci	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., con le	
	modalità fissate in apposito regolamento da approvarsi	
	dall'assemblea dei soci.	

	Divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili	
	e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e	
	riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti,	
	lavoratori o collaboratori.	
	Articolo 14 - Organi sociali ed Assemblea	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;	
	c) il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove	
	nominato l'organo collegiale;	
	c) il Collegio dei Sindaci, ove nominato o reso obbligatorio	
	ai sensi dell'art. 2543 c.c.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un	
	termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del	
	codice civile per:	
	a) approvare il bilancio;	
	b) nominare le cariche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e	
	dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;	
	d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla	

	gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle	
	leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi	
	stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita	
	sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di	
	scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di	
	istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale	
	apposito regolamento interno.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione	
	dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia	
	presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di	
	voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve	
	essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla	
	richiesta.	
	Articolo 15 - Decisioni dei soci	
	Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo	
	art. 16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale	
	dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	

	- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento	
	affinchè i soci ne possano prendere visione);	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta	
	degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, consenzienti, astenuti e	
	contrari.	
	Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione	
	con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà essere	
	scritta direttamente sul "libro delle decisioni dei soci".	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento	
	affinchè i soci ne possano prendere visione).	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno	

	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo	
	della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le	
	trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax	
	e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati	
	espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino	
	dal libro soci.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	La decisione dei soci, adottata a sensi del presente	
	articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo	
	amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.	
	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere	
	conservata agli atti della società.	
	Articolo 16	
	Con riferimento alle materie indicate al precedente art. 14,	
	lettere a), b), d) ed e) e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	

	numero di soci che rappresentano almeno il terzo della	
	compagine sociale, le decisioni dei soci debbono essere	
	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto,	
	per le decisioni che comportano la modificazione dell'oggetto	
	sociale e per la messa in liquidazione, l'assemblea è	
	validamente costituita e delibera, sia in prima che in	
	seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole	
	di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza	
	assoluta degli aventi diritto al voto.	
	Con riferimento a tutte le altre materie, l'assemblea in	
	prima convocazione è validamente costituita con la	
	maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e delibera	
	con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione,	
	l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero	
	dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto	
	(8) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con	
	lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante	
	dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax,	

	posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve	
	essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro soci).	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella	
	adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se	
	nominati, sono presenti o comunque informati e nessuno si	
	opponesse alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 17	
	L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura	
	dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di	
	assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà	
	presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza	

	dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed,	
	occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle	
	votazioni.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui	
	dovrà essere dato atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	

	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto	
	verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti	
	fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in	
	cui si tiene la riunione.	
	Articolo 18	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta.	
	In caso di malattia o di altro impedimento, i soci possono	
	farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci,	
	mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta	
	menzione nel verbale.	
	Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due	
	soci.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe.	
	Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i	
	sindaci, nè i dipendenti della società.	
	Articolo 19	

46 di 61

	forfetariamente, delle spese sostenute per conto della	
	società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e nominano	
	anche, per la redazione dei verbali, un segretario, che può	
	essere estraneo al consiglio.	
	Articolo 21	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede	
	sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano,	
	previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo	
	stesso lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta	
	domanda dalla maggioranza dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai	
	consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax	
	o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e	
	contenente l'ordine del giorno.	
	Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza	
	delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli	
	amministratori in carica e l'intero organo di controllo, ove	
	nominato.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono	
	validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò	
	alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel	
	relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	

	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	- che sia consentito al Presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti	
	dagli amministratori devono risultare con chiarezza	
	l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla	
	stessa.	
	Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare	
	sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Articolo 22	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di	
	gestione della società per il compimento di ogni atto sia di	
	ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà	

	di compiere tutte le operazioni, anche immobiliari e	
	bancarie, che vengano da lui stesso ritenute opportune, utili	
	o necessarie per il conseguimento dell'oggetto e dei fini	
	sociali, con esclusione unicamente di quelle che la legge	
	attribuisce inderogabilmente alla decisione dei soci o	
	dell'assemblea.	
	Esso potrà, a titolo meramente esemplificativo e non	
	esaustivo, formulare programmi annuali e/o pluriennali da	
	sottoporre all'approvazione dell'assemblea, deliberare ed	
	eseguire acquisti e vendite di beni immobili, concludere	
	contratti ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale,	
	costituire, modificare od estinguere qualsiasi diritto reale,	
	conferire procure sia generali che speciali, predisporre	
	programmi di lavoro e determinare la conseguente occupazione	
	dei soci-lavoratori, dei consulenti tecnici e, ove nominato,	
	del direttore dell'azienda, assumere e licenziare personale	
	della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla	
	legge retribuzioni e mansioni, predisporre programmi	
	pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali,	
	agli investimenti, compiere operazioni finanziarie di	
	qualsiasi genere ed ammontare, contrarre mutui, aprire e	
	estinguere conti di deposito, utilizzare fidi, richiedere	
	prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o	
	di terzi a valere su disponibilità liquide o linee di	
	credito, rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere,	

	girare scontare crediti ed effetti cambiari e cartolari in	
	genere, investire disponibilità liquide in titoli mobiliari,	
	consentire a riduzioni o cancellazioni di ipoteche,	
	rinunciare a privilegi, pegni ed altre garanzie, aderire a	
	Consorzi o ad altri organismi di integrazione economica e	
	determinare l'ammontare delle quote di partecipazione ed	
	interessenza, affidare incarichi per l'elaborazione di studi	
	e ricerche su problematiche relative all'attività sociale,	
	nominare i rappresentanti della cooperativa in seno ad	
	organismi cui esso aderisce, preferibilmente nel proprio	
	ambito, promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi	
	Autorità Giudiziaria ed Amministrativa in qualunque grado di	
	giurisdizione, deliberare l'adesione della cooperativa a	
	consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili	
	e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza,	
	assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla	
	cooperativa stessa ed ai soci, nonchè compromettere, nei	
	limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli	
	compositori controversie riguardanti la società.	
	Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui	
	numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso	
	consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti degli artt. 2381 e	
	2544 c.c.	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge,	

	può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra	
	estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed	
	eventualmente i compensi.	
	Articolo 23	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma	
	sociale, per cui rappresenta a tutti gli effetti la società	
	di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'Amministrare Unico o il Presidente è perciò autorizzato a	
	riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze; ha anche facoltà di nominare avvocati	
	e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed	
	amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le	
	sue mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.	
	All'uopo, nei confronti dei terzi il semplice intervento e	
	relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad	
	attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il	
	Presidente può delegare nei limiti consentiti dalla legge i	
	propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio	
	nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società.	
	Articolo 24 - Collegio Sindacale	

	Quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 2488, commi 2	
	e 3, c.c, i soci devono nominare un Collegio Sindacale,	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è	
	rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso,	
	con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.	
	La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria	
	verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 c.c.	
	In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale,	
	la sua composizione deve essere effettuata in conformità di	
	quanto previsto dagli artt. 2397 e ss. c.c.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito	
	delle funzioni previste dall'art. 2403 bis c.c. e, in	
	particolare, deve controllare l'amministrazione della	
	società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente	
	statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità	
	sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti	
	e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture	
	contabili.	
	I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale	
	vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di Amministrazione;	

	d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni	
	prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli	
	amministratori.	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.	
	Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su	
	determinati affari.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla legge.	
	Il controllo contabile spetta al Collegio Sindacale, ove	
	nominato, ed in questo caso deve essere integralmente	
	composto da membri iscritti nel Registro dei Revisori	
	Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo	
	il caso in cui sia obbligatorio attribuire il controllo	
	contabile medesimo ad un revisore o ad una società di	
	revisione.	
	Articolo 25	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	predisporsi dall'organo amministrativo e da approvarsi	
	dall'assemblea dei soci.	
	Articolo 26	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, la società	
	potrà essere sciolta per deliberazione assembleare assunta	

	con la maggioranza di almeno i tre quarti dei voti.	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale ed i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione previsti dalla legge, di cui all'art. 11 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Le clausole mutualistiche sopra estese -remunerazione del	
	capitale, riserve indivisibili, devoluzione del patrimonio	
	residuo, devoluzione di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservate.	
	Articolo 27	
	Qualunque controversia insorgesse tra i soci, o fra essi e la	
	società, o tra gli eredi dei soci e la società, ovvero tra la	
	società o i soci e l'organo amministrativo o il liquidatore o	
	i sindaci, o tra alcuni di essi, ovvero tra i consiglieri,	
	circa l'interpretazione e l'esecuzione dei patti sociali e	
	che verta su diritti disponibili relativi al rapporto sociale	
	- con l'eccezione delle controversie nelle quali la legge	
	preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero -	

	sarà deferita al giudizio di un arbitro amichevole	
	compositore.	
	L'arbitro sarà nominato entro trenta giorni dalla denuncia	
	della controversia, da farsi con lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno, dal Presidente della Camera di	
	Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del luogo in	
	cui la società ha la sede legale ovvero, nel caso in cui	
	questi non provveda, dal Presidente del Tribunale del luogo	
	in cui la società ha la sede legale, su ricorso anche di una	
	sola parte contendente.	
	Il deliberato dell'arbitro - che agirà senza formalità di	
	procedura e che giudicherà inappellabilmente seguendo i	
	principi dell'equità, della difesa e del contraddittorio (ad	
	eccezione di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 17	
	gennaio 2003 n. 5) - vincola tutti i soci e la società e sarà	
	definitivo, irrevocabile ed esecutivo.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	citato D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.	
	Articolo 28	
	Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il	
	presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni	
	legislative di cui alla citata Legge 381/91 e quelle sulle	
	società cooperative a responsabilità limitata rette coi	
	principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi	
	speciali applicabili in materia.	

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Avellino autorizzazione n°97330/01 del 07/12/2001"

COOPERATIVA SOCIALE
"L'ARCOBALENO DI ELIGIO"

83052 Paternopoli (AV)

Via San Francesco, 5

Capitale sottoscritto: €. 900,00 – i.v.

Codice fiscale 02549960645 Partita IVA: 02549960645

Iscritta presso il registro delle imprese di AVELLINO

Numero registro: 02549960645

Camera di commercio di AVELLINO

Numero R.E.A.: 165925

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 30/12/2008 alle ore 17:00 presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società. Assume la presidenza ai sensi di statuto, per acclamazione a maggioranza dei presenti la sig.ra Barbieri Cristina, la quale

CONSTATA

che sono presenti in proprio o per delega tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale della cooperativa nonché tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ad esclusione dell'Architetto Alevidio Zoena, dimissionario; che l'assemblea, stante quanto sopra, può essere validamente costituita.

Il Presidente specifica i seguenti argomenti allo

ORDINE DEL GIORNO

1. dimissioni del Presidente Architetto Alevidio Zoena e contestuale rinuncia alla sua qualità di socio;
2. richiesta di adesione di un nuovo socio;
3. ricomposizione del numero minimo legale dei soci della Cooperativa, nomina del nuovo Presidente della Cooperativa e riassegnazione delle cariche sociali;
4. trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune di Paternopoli (AV), da Via S. Francesco 5 a Via C. Modestino 77;
5. varie ed eventuali.

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Avellino autorizzazione n°97330/01 del 07/12/2001"

Richiesto ai presenti se sufficientemente informati sugli argomenti stessi ed avutane da ciascuno di essi, senza riserva ed eccezione alcuna, risposta affermativa.

DICHIARA

validamente e regolarmente costituita l'assemblea generale ordinaria ed atta a deliberare.

L'assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario il sig. Forgione Andrea.

Il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno dando lettura delle dimissioni definitive ed irrevocabili dell'Architetto Alevidio Zoena dalla carica di Presidente della Cooperativa e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, dimissioni espresse all'attenzione del Consiglio di Amministrazione già in data 20 luglio 2008 dall'Architetto Alevidio Zoena, nonché della rinuncia alla propria qualità di socio. Tale irrevocabile scelta, dell'Architetto Alevidio Zoena, impone ex lege alla Cooperativa di dover procedere alla ricomposizione del numero minimo dei soci e risulta utile la proposta e candidatura avanzata dal Sig. Giusto Raffaele ad entrare nella compagine sociale della Cooperativa.

Di seguito, avendo l'Architetto Alevidio Zoena presentato le proprie dimissioni da Presidente della Cooperativa nonché da Presidente del Consiglio di Amministrazione occorre procedere alla nomina di un nuovo Presidente e nomina e/o riconferma degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Si impone inoltre, di dover procedere per una valutazione di semplice praticità operativa allo spostamento della sede legale.

Si passa quindi alla disamina ed il Presidente risponde esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti che si dichiarano pienamente soddisfatti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione all'unanimità

DELIBERA

1. di accettare le dimissioni dell'architetto Alevidio Zoena da Presidente della Cooperativa e da Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. di accettare la rinuncia dell'Architetto Alevidio Zoena alla propria qualità di socio;
3. di approvare la candidatura ed accettare a socio della Cooperativa il sig. Giusto Raffaele, nato a Fontanarosa (AV) il 26/08/1965 e residente in Paternopoli (AV) alla C.da Felette n° 1, Cod. Fisc. GST RFL 65M26 D671M;
4. di nominare e/o riconfermare fino a revoca o dimissioni:
 - ❖ la socia Sig.ra **Barbieri Cristina**, nata il 20 marzo 1951 a Paternopoli (AV) ed ivi residente alla Via C. Modestino n° 77, Cod. Fisc. **BRB CST 51C60 G370T**, nomina a

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Avellino autorizzazione n°97330/01 del 07/12/2001”

Presidente della Cooperativa nonché a Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- ❖ il socio sig. **Forgione Andrea**, nato ad Avellino il 03 settembre 1964 e residente in Paternopoli (AV) alla Via Pozzo n° 8, Cod. Fisc. **FRG NDR 64P03 A509P**, nomina a **Consigliere e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - ❖ il socio sig. **Petruzzo Antonio**, nato il 12 febbraio 1959 a Paternopoli (AV) e residente in Avellino alla Via Tagliamento n° 50, Cod. Fisc. **PTR NTN 59B12 G370P**, riconferma alla carica di **Consigliere del Consiglio di Amministrazione;**
 - ❖ il socio **Barbieri Michele**, nato ad Avellino il 09 giugno 1963, residente in Milano alla Via Ugo Betti n° 97, Cod. Fisc. **BRB MHL 63H09 A509R**, riconferma alla carica di **Consigliere del Consiglio di Amministrazione;**
 - ❖ il socio sig. **Storti Salvatore**, nato il 20 marzo 1956 a Paternopoli (AV) ed ivi residente alla C.da Serra n° 5/A, Cod. Fisc. **STR SVT 56C20 G370E**, riconferma alla carica di **Consigliere del Consiglio di Amministrazione;**
 - ❖ il socio sig. **Giusto Raffaele**, nato a Fontanarosa (AV) il 26/08/1965 e residente in Paternopoli (AV) alla C.da Felette n° 1, Cod. Fisc. **GST RFL 65M26 D671M**, nomina alla carica di **Consigliere del Consiglio di Amministrazione;**
 - ❖ il non socio, sig. **Romano Antonio**, nato ad Avellino il 02 aprile 1969, residente in Fisciano (SA) alla Via Antinori 8/A, Cod. Fisc. **RMN NTN 69D02 A509U**, riconferma alla carica di **Consigliere del Consiglio di Amministrazione;**
 - ❖ la non socia, sig.ra **Marena Melina**, nata ad Auletta (SA) il 15 dicembre 1970 e residente in Avellino alla Via Piave n° 200, Cod. Fisc. **MRN MLN 70T55 A495I**, riconferma alla carica di **Consigliere del Consiglio di Amministrazione;**
tutti con entusiasmo accettano la carica;
5. di spostare la sede sociale, all'interno dello stesso Comune di Paternopoli (AV), da Via S. Francesco 5 a Via C. Modestino 77;
6. Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 18:00.

Il Segretario
Forgione Andrea

Il Presidente
Barbieri Cristina

“Il sottoscritto Presidente dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società”.

Barbieri Cristina

**COOPERATIVA SOCIALE
"L'ARCOBALENO DI ELIGIO"**

83052 Paternopoli (AV)
Via Carmine Modestino 77
Capitale sottoscritto: €. 900,00 – i.v.
Codice fiscale 02549960645 Partita IVA: 02549960645
Iscritta presso il registro delle imprese di AVELLINO
Numero registro: 02549960645
Camera di commercio di AVELLINO
Numero R.E.A.: 165925

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 05/02/2014 alle ore 08:00 presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società. Assume la presidenza ai sensi di statuto, la sig.ra Barbieri Cristina, la quale

CONSTATA

che sono presenti in proprio o per delega tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale della cooperativa nonché tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione; che l'assemblea, stante quanto sopra, può essere validamente costituita.

Il Presidente specifica i seguenti argomenti allo

ORDINE DEL GIORNO

1. dimissioni/decadenza dell'Organo amministrativo;
2. dimissioni/decadenza del Presidente Barbieri Cristina e contestuale rinuncia alla sua qualità di socio;
3. dimissioni/decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e contestuale rinuncia alla propria qualità di soci;
4. rideterminazione e modifica del numero del Consiglio di Amministrazione e nomina del nuovo Presidente della Cooperativa e dell'intero Consiglio di Amministrazione;
5. trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune di Paternopoli (AV), da Via Carmine Modestino 77 alla Via Carmine Modestino 91;
6. varie ed eventuali.

Richiesto ai presenti se sufficientemente informati sugli argomenti stessi ed avutane da ciascuno di essi, senza riserva ed eccezione alcuna, risposta affermativa.

DICHIARA

validamente e regolarmente costituita l'assemblea generale ordinaria ed atta a deliberare.

L'assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario il dott. Antonio Romano.

Il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno dando lettura delle dimissioni definitive ed irrevocabili della signora Barbieri Cristina dalla carica di Presidente della Cooperativa e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, tra l'altro già decaduta per trascorsi termini di statuto, e delle dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione, nonché della rinuncia alla propria qualità di soci, tra l'altro già decaduti per trascorsi termini di statuto

Occorre procedere alla rideterminazione del numero del Consiglio di Amministrazione, alla nomina di un nuovo Presidente e alla nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Si impone inoltre, di dover procedere per una valutazione di semplice praticità operativa allo spostamento della sede legale.

Si passa quindi alla disamina ed il Presidente risponde esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti che si dichiarano pienamente soddisfatti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione all'unanimità

DELIBERA

1. di accettare le dimissioni della signora Barbieri Cristina e dell'intero Consiglio di Amministrazione;
2. di accettare la rinuncia della signora Barbieri Cristina e dell'intero Consiglio di Amministrazione dalla propria qualità di socio;
3. di approvare la candidatura ed accettare a soci della Cooperativa i signori:
 - a) Mongelluzzo Fimino, nato a Nusco (AV) il 25/08/1973, con Cod. Fisc. MNG F MN 73M25 F988G, in qualità di nuovo Consigliere, Presidente della Cooperativa;
 - b) Figundio Carmela, nata a Chiaromonte (PZ) il 07/04/1969, con Cod. Fisc. FGNCML69D47C619F; in qualità di nuovo Consigliere, Vice Presidente
 - c) Romano Antonio, nato ad Avellino il 02/04/1969, con Cod. Fisc. RMNNTN69D02A509U; in qualità di nuovo Consigliere;tutti con entusiasmo accettano la carica;
4. di rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in numero tre componenti come sopra indicati al punto (3);
5. di spostare la sede sociale, all'interno dello stesso Comune di Paternopoli (AV), da Via C. Modestino 77 a Via C. Modestino 91;
6. Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione

del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore
09:00.

Il Segretario
Romano Antonio

Il Presidente
Barbieri Cristina

Il neopresidente
Mongelluzzo Fimino

*“Il sottoscritto Presidente dichiara che il presente documento
informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della Società”.*

Mongelluzzo Fimino